

38647
App. n. 5 vol. B Vol. A
Orazio Salvatore

PRO-MEMORIA PER GLI ASSEGNATARI ALLOGGI "CASE PROFUGHI" IN BRINDISI
VIA APPIA

I canoni di locazione comprendono:

- a) - la quota di ammortamento in ragione del 2°/° del costo di costruzione;
- b) - la quota per spese di manutenzione ordinaria, straordinaria ed amministrazione, in ragione dell'1,90°/° del costo di costruzione;
- c) - il canone di consumo acqua, esclusa l'eventuale eccedenza, il L. 450 mensili;
- d) - il contributo nelle spese per illuminazione scale e locali comuni in ragione di L. 50 mensili;
- e) - l'Imposta I.G.E. 3°/° sull'ammontare di cui alle lettere a) ed b).

Le quote di ammortamento ed i canoni di consumo acqua sono provvisorie e quindi suscettibili di aumenti o diminuzioni.

Il canoni mensili da versare ammontano pertanto:

ALLOGGI DA VANI... 4

quota di ammortamento	L.
quota di manut. ordinaria straord. ed amministraz.	" 4.600
canone consumo acqua normale	" 450
contributo spese illuminazione scale	" 50
I.G.E. 3%	" 140
TOTALE	L. 5.240

Inoltre per il primo mese ed una volta tanto odorre aggiungere:

Deposito spese contrattuali	L. 1.000
Deposito cauzionale pari ad una mensilità di fitto	" 5.240
TOTALE GENERALE	L. 11.480

I fitti decorrono dal 10 Gennaio 1956.

Gli ammontari per canoni vanno versati unicamente a mezzo di o/c postale n. 13/658, intestato alla I.A.C.P. di Brndisi, entro e non oltre il 10 di ogni mese.

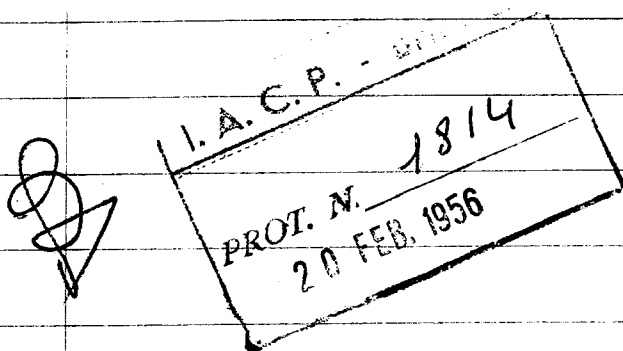


Orazio Salvatore

~~La sottoscritto~~ ~~Orangio~~ Salvatore
inoltre domanda a codesto Istituto
Case Popolari Profughi di voler
mandare una persona competente
della ~~panchetta~~ ^{acqua} del gabinetto, che
perde del tubo di scarico.

Gracie anticipati. Distinti saluti
Orangio

Orangio Salvatore Via Appia
#171 Local B. T. 5



non fatta all'abitante
27/2/56

Risposta il 27.2
con invio
di lei

Comm. No

6667

8/11/1963

Ufficio Tecnico

On.le PREFETTURA
Div. IV
BRINDISI

Oggetto: Istanza di ARANCIO Salvatore in data 27/7/1963 - Case per Pro-
----- fughi - Via Appia n.241.-

In riferimento alla nota n.32213 del 5/11/1963, si as-
sicura che i lavori di riparazione nell'appartamento dell'in-
quilino di cui all'oggetto, sono stati già disposti.-

IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

RO/gi

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----OO(O)OO-----

Prot.n. 593

Brindisi, li 22 AGO. 1956

Al Sig. Angelo Salvatore
lato A Scala B int 5
Brindisi

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ai sensi dello
art. 74 Legge
del Registro

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO -

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziato o dei denunziati e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Era essi denunziati o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunziati.

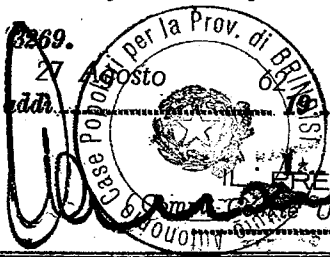
DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati
I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.
dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunziati (3) ed il
Sig. ARANGIO SALVATORE
..... hanno avuto
convenzioni che (4)
10 - 8
esecuzione col giorno (5) 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione della casa locata Appartamento n. 5/B del A lotto
Comune di BRINDISI - "Case per Profu-
ghi". -
dat 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963
Durata della locazione :
L. mensili anticipate
Corrispettivi pattuiti : 2267 -

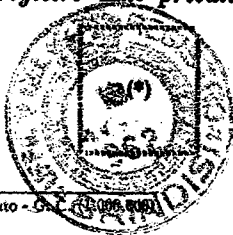
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
Registro 30 dicembre 1923, n. 3269.
BRINDISI



A addi DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Ubaldo Vallarino)
Registrata la presente denuncia, addi 18 AGO. 1962 19 al N. 1200
col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923,

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle del modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, locazione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o proroghe di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

a) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni verbali, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in proporzione alla tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardo nel pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, quando il pagamento delle somme dovute sia intimato prima dell'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i termini dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, proroghe, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.-

dimorante (2) Brindisi-Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. Arangio Salvatore

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1961

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.5/B del A Lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI "Case per
profughi"

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £.4.600 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add. 28 AGO. 1961



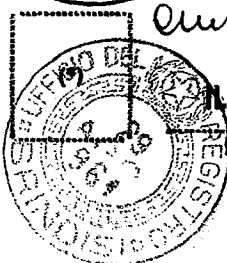
DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 2262

vol. foglio registro Att. privata, ed esatte lire mille

(*) Bollo a calendario.

CASCIERE
Casciari



IL DIRETTORE
DIRETTORE REGGENTE
Dott. Davide Fusano

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli b venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche solo dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle del modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di locazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fissato.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della somma della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardo nella presentazione della scrittura autenticata o del contratto verbale sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i termini stabiliti dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fissato in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata non autenticata, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o non capaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(547 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

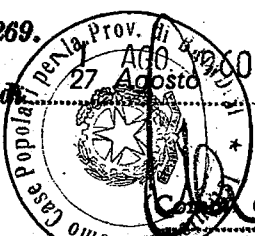
convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. Arancio Salvatore

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/B del A lottodi Case Popolari nel Comune di BRINDISICasa per ProfughiDurata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960Corrispettivi pattuiti: L. 4.600 mensili anticipateFatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. VallarinoRegistrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 1960 al N. 491vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 491

(*) Bollo a calendario,

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bolla venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quello del modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui ha inizio o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardo nel pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute sia stato eseguito prima della scadenza.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i termini dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 al

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinazioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. ARANGIO Salvatore

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 5/B del A lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Case per Profighi

Durata della locazione : del 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti L. 4.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 25 AGO. 1959



IL DENUNZIANTE (1)

IL PRESIDENTE

(Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1959

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



(*)

IL DIRETTORE

Giov. Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ai sensi dell'art. 7 del legge del registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta solo la tassa di bollo di cui all'art. 9 Tariffa 4 della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio
Mod. 1-bis
Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo VALLARINO nella sua qualità di Presidente dell'I. A. C. P. dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9 dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il Sig. Anugio Salvatore. convenzioni che (4) hanno avuto esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/B del lotto di Case Popolari nel Comune di Brindisi. Lese per 10 mesi -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4.600 mensili anticipate 55.200

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo V. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO. 1958 19 al N. 2777

vol. 1 foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1.500.000

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e autenticati dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle contenute nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate alle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui ha avuto luogo la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione sia stato eseguito non oltre i termini fissati dalla legge.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i termini fissati dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269 dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinazioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o non capaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte le lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il

Sig. Angio Salvatore..... convenzioni che (4) Hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/6 del Lotta
di case popolari nel Comune di Brindisi (Case prefabbricate)

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 4.600 mensili anticipateFatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge de
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto.. 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 140vol. foglio registro Aut. 108261 lire 1400000

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.